

Ing. Marco CONTI


FORUM

SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI – NORMATIVA E CRITICITA' IRRISOLTE

Il Coordinatore della Sicurezza e le recenti modifiche legislative



INTRODUZIONE



Legge 1 ottobre 2012, n. 177
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di sicurezza sul
lavoro per la bonifica degli ordigni bellici
(G.U. 18 ottobre 2012, n. 244)

Modifiche efficaci dopo 6 mesi
dalla pubblicazione del Decreto
del Ministro della Difesa, per la
definizione dell'albo imprese

18/10/2012
Pubblicato in GU

Ing. M. CONTI

INTRODUZIONE

Legge 1 ottobre 2012, n. 177

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (G.U. 18 ottobre 2012, n. 244)

- **introdurre norme volte a prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo.**
- **definire i requisiti per abilitare le imprese a operare interventi di bonifica da ordigni bellici**, per quanto riguarda le capacità tecnico-economiche, la disponibilità di idonee attrezzature e il personale in possesso dei brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa.

INTRODUZIONE



MODULARIO
Difesa Marina - 12



Ministero della Difesa

Direzione Generale dei Lavori e del Demanio
Piazza della Marina, 4 - 00196 Roma
1° Rep. - 2^ Div. - 1^ Sez.

Roma **5 FEB. 2010**
P.D.C. Ten. Col. VICARI Tel. 06 - 36804537

Prot. : M_D/GGEN/01/ 01058 /121/800/10

OGGETTO: Richiesta documentazione.

A: ASSOBN ITALIANA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI IMPRESE DI BONIFICA
Via Nomentana,76 00100 ROMA

~~~~~  
Riferimento lettera senza prot. in data 15 GEN 2010  
~~~~~

In esito alla richiesta avanzata da codesta Associazione con lettera in riferimento, si comunicano di seguito i dati relativi agli ordigni rinvenuti sul territorio nazionale nell'ultimo triennio:

ANNO	N° ORDIGNI VARI	N° BOMBE D'AEREO
------	-----------------	------------------

Circa 235.000 ordigni vari e 500 bombe d'aereo rinvenuti in 3 anni

Ing. M. CONTI

INTRODUZIONE

D. Lgs. Lgt. 12 aprile 1946, n. 320

Conto corrente con la Posta Anno 87° - Numero 119
GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA
PARTE PRIMA
Roma - Giovedì, 23 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI SANITÀ E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 59-139 51-235 51-514
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 89-233 843-737 818-144

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.200 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Ed. bisettimanale L. 300
All'estero: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Ed. bisettimanale L. 150
All'estero: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «COLLETTI» DELLE ESTRATTORELLI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.200 - Trimestrale L. 600
All'estero: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'impegno degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Carlo Umberto 288 (angolo Via Marco Minghelli 23-242) Via Firenze 27 (palazzo del Ministero delle Giustizie); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 21 in NAPOLI, Via Chiaia 54 e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze); La Filiale della Libreria dello Stato in MILANO: Galleria Vittorio Emanuele 2, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1046

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZENZIALE 19 aprile 1946, n. 315.
Riassunzione in carica degli agenti di cambio dimessisi per motivi politici. Pag. 1121

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZENZIALE 19 aprile 1946, n. 319.
Proroga di efficacia delle norme sulle requisizioni. Pag. 1122

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZENZIALE 19 aprile 1946, n. 320.
Nomina dei campi minati. Pag. 1123

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZENZIALE 19 aprile 1946, n. 321.
Norme per il concesso ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori. Pag. 1125

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZENZIALE 20 aprile 1946, n. 322.
Conferimento da parte dello Stato, all'Opera nazionale di assistenza all'Italia ridotta, di un contributo ordinario di L. 500.000 e di un contributo straordinario di L. 5.000.000. Pag. 1127

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZENZIALE 20 aprile 1946, n. 323.
Concessione all'Istituto centrale di statistica, di un contributo straordinario di L. 1.500.000 per la pubblicazione.

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.
Nomina del commissario straordinario della Cassa mutua paritica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani. Pag. 1128

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Conferimento delle facoltà dell'assemblea dei soci al commissario della Società anonima cooperativa di navigazione e Desbaldi, con sede in Genova. Pag. 1128

Ministero del tesoro: Modifica dei cambi e dei titoli. Pag. 1128

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZENZIALE 12 aprile 1946, n. 314.
Riassunzione in carica degli agenti di cambio dimessisi per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRENCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GIUGIACCA PER IL RE

In virtù dell'autorità a Voi delegata:
Vista la legge 29 marzo 1915, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1915, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse valori;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 352;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 315.

Costo corrente con la posta Anno 87° - Numero 119
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA
ROMA - Martedì, 6 aprile 1946
SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI SANITÀ E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 59-139 51-235 51-514
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 89-233 843-737 818-144

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.200 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Ed. bisettimanale L. 300
All'estero: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (costo delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Ed. bisettimanale L. 150
All'estero: il doppio dei prezzi per l'Italia.

DELLE ASSIETI PRONTI DI ABBONAMENTO SOTTOPREZZATI, PER TUTTA L'EUROPA, PER TUTTI I PAESI, PER TUTTI I MESI, PER TUTTI I GIORNI, PER TUTTI I MESI, PER TUTTI I GIORNI, PER TUTTI I MESI, PER TUTTI I GIORNI.

L'impegno degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Carlo Umberto 288 (angolo Via Marco Minghelli 23-242) Via Firenze 27 (palazzo del Ministero delle Giustizie); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 21 in NAPOLI, Via Chiaia 54 e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze); La Filiale della Libreria dello Stato in MILANO: Galleria Vittorio Emanuele 2, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1047

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1947, n. 1783.
Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla nomina dei campi minati. Pag. 1134

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1785.
Approvazione dello scambio di Note complementari agli Accordi del 10 ottobre 1946 celebrati fra l'Italia e la Polonia il 7 marzo 1947. Pag. 1140

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947, n. 1776.
Riconoscimento della personalità giuridica della Procura Generale della Società Sacerdotale della Santa Croce, con sede in Roma. Pag. 1129

1048

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1948, n. 216.
Proroga al 31 dicembre 1948 delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinarî delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali. Pag. 1129

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 211.
Investimento di capitali stranieri in Italia. Pag. 1140

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 1948, n. 213.

DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 215.
Autorizzazione al Ministro per il Tesoro ad apporrate le variazioni di bilancio dipendenti dall'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale. Pag. 1141

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1948.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni e Schiappa, con sede in Torino, ad esercitare le assicurazioni contro i danni sui rami incendio, infurti, responsabilità civile, furti, criminali, grandine, trasporti e la riassicurazione. Pag. 1141

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.
Sottufferta del commissario liquidatore degli Istiti economici dell'olivicoltura, viticoltura, pastorizia, zootecnia, cerealicoltura e ortosilvicoltura. Pag. 1142

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1948.
Autorizzazione alla Società anonima Indagini generali della provincia di Modena ad applicare nuove tariffe. Pag. 1143

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1948.
Autorizzazione alla Società anonima di assicurazione e Helvetia, con sede in San Galle e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro gli incendi, i furti e la rottura di vetri e cristalli. Pag. 1142

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1948.
Autorizzazione all'Associazione Italiana Baitone casaria, con sede legale in Milano, a costituirsi parte civile nei procedimenti per delitti commessi dall'art. 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2533. Pag. 1143

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1948.

Successivamente abrogate con il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Ing. M. CONTI

Legge 1 ottobre 2012, n. 177

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici

È strutturata in **un unico articolo e tre commi**:

- **Il comma 1, articolato in 6 lettere**, apporta modifiche al D.Lgs. 81/08, che riguardano direttamente Datore di Lavoro, Coordinatore per la progettazione e committente;
- **Il comma 2** riporta i modi per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo per l'esercizio dell'attività specifica di BOB;
- **Il comma 3** riporta le tempistiche per l'entrata in vigore della legge.



Legge 1 ottobre 2012, n. 177


Gli effetti del comma 1 L. 1/10/2012 n.177 recante modifiche al D.Lgs. 81/08



L. 1/10/2012, n.177 – art. 1	Modifica al D.Lgs. 81/08	Oggetto della modifica	Soggetto obbligato
co. 1 lett a	art. 28, co. 1	Oggetto della Valutazione dei Rischi	DdL impresa esecutrice scavi
co. 1 lett b	art. 91	Obblighi del coordinatore per la progettazione	Coordinatore per la progettazione
co. 1 lett c	art. 100, co.1	Piano di Sicurezza e Coordinamento	Coordinatore per la progettazione
co. 1 lett e	punto 1 dell'All. XI	Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori	Coordinatore per la progettazione
co. 1 lett f	punto 2.2.3	Contenuti minimi dei Piani di	Coordinatore per la

Obbligo di valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo.

Legge 1 ottobre 2012, n. 178



Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma

ART. 1, co. 1 lett b. - Modifica l'art. 91 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi del coordinatore per la progettazione).

«2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, **la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis.** L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute»;


Ing. M. CONTI

Legge 1 ottobre 2012, n. 177

IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI

Oltre ad eseguire la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili **DEVE, qualora riscontri la necessità di operare con BOB:**



1. *descrivere la tipologia di intervento di bonifica, in relazione alla natura dei terreni riscontrati e della tipologia di opera da realizzare;*
2. *valutare i costi dell'intervento di BOB, al fine di inserirli nei costi della sicurezza.*



Legge 1 ottobre 2012, n. 177

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

accertare l'assenza
del pericolo



Si prescrive la BOB
tramite impresa
specializzata, prima
dell'inizio dei lavori
di scavo, i quali
possono iniziare
solo ad avvenuto
collaudo della BOB


Nel caso in cui non sia
possibile escludere la
presenza di ordigni



Legge 1 ottobre 2012, n. 177

VALUTAZIONE DEL RISCHIO



Per accertare l'assenza del pericolo, salvo casi eccezionali (ad es. scavo su roccia), si ritiene opportuno che il coordinatore per la progettazione si interfacci con le autorità competenti (ad esempio **X Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa di Napoli** per il Centro, Sud e Isole), per richiedere formalmente un parere preventivo sull'opportunità di eseguire la BOB sull'area di intervento, fornendo alla stessa le specifiche tecniche di intervento (planimetrie catastali, descrizione delle opere da realizzare con particolare riferimento a quelle in fondazione, altezza degli scavi da eseguirsi).



Legge 1 ottobre 2012, n. 177

DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

è correlata
all'opera da
realizzare



Bonifica profonda



Bonifica superficiale

e successivamente




Legge 1 ottobre 2012, n. 177

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO DI BONIFICA STANDARD ***Bonifica superficiale***

Piano di campagna

I rastrellatori BCM con l'ausilio di cercamine sondano le strisce di terreno, e appongono segnali per ogni oggetto che lo strumento dovesse riscontrare



Legge 1 ottobre 2012, n. 177

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO DI BONIFICA STANDARD ***Bonifica superficiale***




Legge 1 ottobre 2012, n. 177

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO DI BONIFICA STANDARD ***Bonifica superficiale***



Legge 1 ottobre 2012, n. 177





TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO DI BONIFICA

- **Bonifica profonda** che è indispensabile nei casi in cui si verificano movimentazioni di terreno oltre la quota stabilita per la bonifica in superficie e quindi inferiormente a m 1,00 di profondità dal piano di campagna e dove si esegue la compattazione dei rilevati o la realizzazione di opere a carattere permanente. La *bonifica in profondità* viene realizzata fino ad una profondità variabile che va solitamente da – m 2,00 a – m 8,00 dal piano di campagna originario. La bonifica in profondità, viene effettuata suddividendo le aree d'interesse in quadrati aventi il lato pari a m. 2,80, al centro dei quali, tramite trivellazioni non a percussione, vengono praticati dei fori capaci di contenere la sonda dell'apparato rilevatore.

Legge 1 ottobre 2012, n. 177

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO DI BONIFICA STANDARD ***Bonifica profonda***

Piano di campagna



Legge 1 ottobre 2012, n. 177

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO DI BONIFICA STANDARD ***Bonifica profonda***



Legge 1 ottobre 2012, n. 177

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO DI BONIFICA STANDARD ***Bonifica profonda***

Piano di campagna

1° Fase: Vengono realizzati fori di profondità 1,00 metro, all'interno dei quali viene calata la sonda installata sull'apparato rilevatore.



Legge 1 ottobre 2012, n. 177

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO DI BONIFICA STANDARD ***Bonifica profonda***




Legge 1 ottobre 2012, n. 177

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO DI BONIFICA STANDARD ***Bonifica profonda***

Piano di campagna

2° Fase: Con la sonda posata sul fondo del foro vengono sondati gli strati inferiori, per un raggio pari a 2,00 mt.




Legge 1 ottobre 2012, n. 177

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO DI BONIFICA STANDARD ***Bonifica profonda***

Piano di campagna

3° Fase e successive: si approfondiscono i fori di altri 2,00 metri e si sonda il terreno per ulteriori 2,00 metri.




Legge 1 ottobre 2012, n. 177

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO DI BONIFICA STANDARD ***Bonifica profonda***

Piano di campagna

Recupero: nel caso sia stata rilevata una massa si procede con approfondimento meccanizzato con 1 metro di franco.



Legge 1 ottobre 2012, n. 177



QUANTIFICAZIONE DEI COSTI

S 1.05.10	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati con idonea apparecchiatura cercametalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m. 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative				
S 1.05.10.a	Per il primo strato sino alla profondità di m. 1,00 dal piano campagna.	mq	€	0,65	
S 1.05.10.b	Per strati successivi al primo della profondità di m. 1,00, per ogni strato bonificato.	mq	€	0,65	
S 1.05.11	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza mediante perforazione a tratte successive. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.				
S 1.05.11.a	Sino a profondità massima di m. 9,00 dal piano campagna, per ogni metro quadro bonificato.	mq	€	5,04	
S 1.05.11.b	Sino a profondità massima di m. 12,00 dal piano campagna, per ogni metro quadro bonificato.	mq	€	7,00	

Ing. M. CONTI

Conclusioni



Coordinatore per la Progettazione dei lavori

Redige il PSC con la valutazione rischi OB inesplosi
Valuta le fasi operative e computa i costi




Datore di lavoro impresa esecutrice scavi

Redige il DVR con la valutazione rischi OB inesplosi
Redige il POS con la valutazione rischi OB inesplosi



Committente

Assegna i lavori di BOB a impresa specializzata iscritta all'Albo del Ministero della Difesa



Grazie per l'attenzione

Ing. Marco Conti